

ci sia presentato in tre disegni di legge distinti mentre le loro disposizioni si concordano e si collegano; così che oggi ci troviamo nel caso di dover prendere una deliberazione la cui base verrebbe ad essere intaccata, se (ciò che non avverrà, ma potrebbe avvenire) l'altro disegno di legge non venisse approvato nella forma proposta dal Governo.

Ora, mi consenta l'onorevole ministro che, valendomi dei documenti stessi distribuiti ai deputati, io guardi se nel disegno di legge che dobbiamo ancora esaminare, sia abbastanza chiarito il significato delle parole: esercito permanente.

Secondo quel disegno di legge, l'articolo 122 della legge sul reclutamento verrebbe così modificato:

“ Art. 122. L'obbligo di servizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, si compie dai militari di 1^a categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

“ Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è iscritto compiono il 21° anno di età.

“ I militari di 1^a categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

“ La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1^a categoria. ”

Questo nuovo articolo dunque non ci dice quale sia la durata della ferma dell'esercito permanente. Continuando nell'esame, trovo che in quel disegno di legge l'articolo 125 verrebbe così riformato:

“ Compiuta la ferma, tutti i militari di prima categoria sono in tempo di pace inviati in congedo illimitato rimanendo iscritti nell'esercito permanente. ”

Ma anche qui non si rileva la durata della ferma.

“ I sott'ufficiali delle varie armi ed i militari colla ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai) fanno poi passaggio alla milizia mobile, ecc. ”

Ma quando? Ecco ciò che domando; io non so quando debbano andarvi; ecco la lacuna, ecco ciò che ho bisogno di sapere.

Perciò io prego l'onorevole ministro di dirmi che cosa sia l'esercito permanente affinché i Con-

sigli di leva sappiano quando sia il caso di far passare dalla prima alla terza categoria un individuo che abbia un fratello sotto le armi.

Questo nuovo articolo 87 ha una dicitura troppo vaga e bisogna riferirlo all'articolo 125 che è in via di modificazione e che non si sa quindi come debba considerarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzolini, relatore. Se io non m'inganno, le critiche fatte dall'onorevole Bertollo sull'articolo 87 e gli schiarimenti da esso richiesti hanno poco o niente a fare con l'articolo stesso. Le modificazioni che sono state introdotte in questo articolo riguardo alla legge preesistente, si riferiscono soltanto ad una limitazione di un diritto che era concesso ai soldati della prima categoria. Non mi pare che l'onorevole Bertollo abbia fatto alcuna obiezione riguardo alla nuova dicitura introdotta qui, perchè la variazione essenziale tra l'antico e il nuovo articolo 87 è questa. Nel nuovo articolo è detto: “ purchè si trovi a far parte dell'esercito permanente. ” Nell'antico articolo era detto: “ ... non sia iscritto alla seconda o terza categoria. ”

Bertollo. No, no, all'esercito.

Pozzolini, relatore. L'antico articolo che ho qui sott'occhio dice: “ È parimenti esente dal servizio di prima e seconda categoria, ed è assegnato alla terza l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè non sia iscritto alla seconda od alla terza categoria. ”

Bertollo. Ma è sempre militare.

Pozzolini. Dunque è questo primo punto che è stato variato con l'essersi aggiunto che, non solo sia iscritto alla seconda od alla terza categoria, ma faccia parte eziandio dell'esercito permanente. Ora l'onorevole Bertollo domanda: che cosa intendiamo per esercito permanente. Ed io gli rispondo che questa definizione dell'esercito permanente non appartiene a questo articolo, ma all'articolo 122 della legge attualmente in vigore, il quale articolo viene modificato con l'altro disegno di legge del quale oggi non ci occupiamo.

Io non posso dimostrare ora che il nuovo articolo 122 è molto chiaro, perchè non sono chiamato oggi a difendere quell'articolo, nè la Camera è chiamata a discuterlo.

A me pare adunque che, se le obiezioni del collega Bertollo hanno un fondamento di ragione, potranno solo discutersi quando verrà in discussione la modificazione proposta all'articolo 122.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Chiedo di parlare.